

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3340 del 17/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l. per impianto destinato ad attività di analisi chimiche e batteriologiche ubicato in Via Kennedy n. 3 e n. 7, Loc. Bazzano, Comune di Valsamoggia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3435 del 16/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l. per impianto destinato ad attività di analisi chimiche e batteriologiche ubicato in Via Kennedy n. 3 e n. 7, Loc. Bazzano, Comune di Valsamoggia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di analisi chimiche e batteriologiche sito a Valsamoggia, in via Kennedy n. 3 e n. 7, Loc. Bazzano, c.a.p. 40053. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali assimilate. Soggetto competente Comune di Valsamoggia;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Valsamoggia.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³;
- 5) Obbliga la Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁴;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l., C.F. 03457390379, P.IVA 00623061207, con sede legale a Valsamoggia, in via Kennedy n. 3, Loc. Bazzano, c.a.p. 40053, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Paola Lazzari, in qualità di procuratore speciale di

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁴ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 11/4/2019 al prot. n. 19713 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota acquisita agli atti di Arpae in data 10/5/2019 al prot. n. 74066, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda, confluita nella pratica *Sinadoc* 16732/2019, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 11/9/2019 agli atti di Arpae al prot. n. 147150, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Hera S.p.A. con propria nota del 30/5/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 31/5/2019 al prot. n. 86063, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia con propria nota del 12/6/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 12/6/2020 al prot. n. 85173, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Relativamente alla matrice emissioni, si precisa che la Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l. è esclusa dall'ambito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto trattasi di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed industriali assimilate in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 15/7/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l. ubicato in Via Kennedy n. 3 e n.7, Loc.
Bazzano, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque industriali assimilate ed acque meteoriche di dilavamento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 53879 del 30/5/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 24070 del 12/6/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Valsamoggia in data 11/4/2019.

Sinadoc 16732/2019

Documento redatto in data 15/7/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
Richiedente **LABORATORIO ROCCHI DR EUGENIO SRL** (Pratica Suap n. 516/19) per
“*analisi chimiche e microbiologiche su matrici alimentari e ambientali*” - Impianto sito
in Comune di Valsamoggia (BO), Via Kennedy 3 – Località Bazzano. Trasmissione di
parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 24626 del 10/05/2019, da parte del
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- Hera spa prot. 53879 del 30/05/2019 (pervenuto in data 31/05/2019 prot. 28517), relativamente allo scarico fognario delle acque reflue;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 27332/19 prot. 147150 del 25/09/2019 (pervenuto in data 25/09/2019 prot. 50641), relativo alla matrice acustica;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. 53381 del 09/10/2019, relativo all'inquadramento urbanistico;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **LABORATORIO ROCCHI DR EUGENIO SRL** per la matrice “Acque Reflue, Acustica e Emissioni in Atmosfera” relativamente alla attività di “*analisi chimiche e microbiologiche su matrici alimentari e ambientali*” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Kennedy 3 – Località Bazzano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. 53381 del 09/10/2019 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, i locali siti in Loc. Bazzano distinti catastalmente al Foglio 10 Mappale 470 sezione Bazzano M320B è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

- Sistema insediativo – ambiti urbani consolidati **AUC-5A**;
- territorio urbanizzato TU;

- Vincoli relativi al sistema idrogeologico:

- terrazzi alluvionali;
- settore B: area caratterizzata da ricarica indiretta della falda;

- Rete ecologica a livello locale:

- ambito urbano artigianale;

- contesto territoriale B3;

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe II "Aree prevalentemente residenziali" e rientra interamente nella fascia di pertinenza acustica da ferrovie esistenti (fascia B – Distante dalle infrastrutture) con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h (D.P.R. 18/11/1998 n. 459);

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 27332/19 prot. 147150 del 25/09/2019 (pervenuto in data 25/09/2019 prot. 50641), per il caso in questione ***"NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."***

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere di Hera spa prot. 53879 del 30/05/2019 (pervenuto in data 31/05/2019 prot. 28517);

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **LABORATORIO ROCCHI DR EUGENIO SRL** per la matrice "Acque Reflue, Acustica e Emissioni in Atmosfera" relativamente alla **attività di "analisi chimiche e microbiologiche su matrici alimentari e ambientali"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Kennedy 3 – Località Bazzano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

1) i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe II "Aree prevalentemente residenziali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)

2) i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la fascia di pertinenza acustica da ferrovie esistenti (fascia B – Distante dalle infrastrutture) con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h (D.P.R. 18/11/1998 n. 459), poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe II;

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 27332/19 prot. 147150 del 25/09/2019 (pervenuto in data 25/09/2019 prot. 50641), per il caso in questione ***"NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."***

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura:

- la miscela delle:

- acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- acque reflue industriali assimilabili alle domestiche;
- acque meteoriche di dilavamento non contaminate;

2. è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

3. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e:

- consentire il prelievo delle acque per caduta;
- essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

4. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
- innesto di tali tubazioni;
- sifone tipo Firenze;
- valvola di non ritorno / intercettazione;

5. le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

6. l'Ente gestore (Hera SpA), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

7. l'Ente gestore (Hera SpA) ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

8. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si è riservata la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta LABORATORIO ROCCHI DR EUGENIO SRL;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali ulteriori o diverse indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE ed i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 30 maggio 2019
Prot. n. 53879

Spett.li

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Piazza Berozzi, 3
40053 - LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 10/05/2019 Num. prot.: 0046581
PA&S numero 69/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "LABORATORIO ROCCHI DR. EUGENIO SRL"- sito in Via
Kennedy n° 3 Loc. Bazzano - Comune di Valsamoggia (BO).**

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro:

▪ **Pratica n.516/19**

Domanda di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Paolo Rocchi codice fiscale RCCPLA54M27A944S in qualità di legale rappresentante della Ditta **"LABORATORIO ROCCHI DR. EUGENIO SRL"** codice fiscale 03457390379 p. IVA 00623061207 con sede legale e insediamento produttivo in via Kennedy n° 3 – Loc. Bazzano Comune di Valsamoggia (BO) esercente l'attività di laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche su matrici alimentari e ambientali.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- ✓ le attività sono ospitate in sue distinti edifici interconnessi ai civici 3 e 7 di via Kennedy;
- ✓ i singoli edifici dispongono di reti di deflusso dei reflui indipendenti verso la rete fognaria di via Kennedy afferente al depuratore di Bazzano – Intercomunale che originano due distinti scarichi in cui sono convogliate le miscele delle acque reflue domestiche, delle acque reflue assimilate alle domestiche originate dalle attività di laboratorio e le acque meteoriche non contaminate da aree di transito e coperti delle aree pertinenziali;
- ✓ l'edificio al civ. 3 ospita:
 - al seminterrato:
 - magazzino consumabile;
 - archivio;

- area lavaggio vetreria;
 - i servizi igienici;
 - l'area ristoro;
- al piano rialzato:
 - i locali del laboratorio di chimica;
- al piano primo e secondo:
 - adibito ad uso residenziale (non utilizzato);
- ✓ l'edificio al civ. 7 ospita:
 - al seminterrato:
 - garage;
 - locale deposito detersivi;
 - locale impianti tecnologici;
 - magazzino consumabili di microbiologia;
 - al piano terra:
 - il laboratorio di microbiologia;
 - uffici;
 - area accettazione campioni;
 - spogliatoi e servizi igienici;
 - al primo piano
 - uffici e servizi igienici
- ✓ che da quanto dichiarato dal richiedente l'istanza;
 - gli scarichi di natura non domestica derivano dalle attività svolte al civico 3 ed in particolare gli scarichi della apparecchiatura per il lavaggio della vetreria, dall'utilizzo dei lavandini di laboratorio per piccoli risciacqui e dall'utilizzo di acqua per il raffreddamento di apparecchiature;
 - la vetreria utilizzata per le attività analitiche del laboratorio di chimica, viene preventivamente svuotata in contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti e avviata a smaltimento mediante ditta autorizzata, quindi avviata alle operazioni di lavaggio;
 - il laboratorio di microbiologia (civico 7) utilizza esclusivamente materiali monouso pertanto l'utilizzo di acqua in tali locali si limita al solo utilizzo dei lavandini di laboratorio per piccoli risciacqui;
- ✓ le aree esterne sono adibite esclusivamente al transito e parcheggio di veicoli;
- ✓ per le acque di natura non domestica in precedenza descritte è possibile l'assimilazione ai sensi dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053/2003 punto 5, tabella 1;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura:
 - la miscela delle:
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque reflue industriali assimilabili alle domestiche;
 - acque meteoriche di dilavamento non contaminate;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;

▪ al legale rappresentante della Ditta;
dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio s.r.l. ubicato in Via Kennedy n. 3 e n.7, Loc.
Bazzano, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Valsamoggia prot. 24070 del 12/6/2020 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 11/9/2019 agli atti di Arpae al prot. n. 147150/19;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Comune di Valsamoggia (si veda allegato A al presente atto).

Sinadoc 16732/2019

Documento redatto in data 15/7/2020

Sinadoc n. 27332/19

Spett. SUAP Associato
Comuni di Valsamoggia e di Monte S. Pietro
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

spett. Arpae S.A.C. Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna

Spett. comune di Valsamoggia
P.zza Garibaldi, 1
40053 Bazzano (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere relativo al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – Ditta LABORATORIO ROCCHI DR. EUGENIO SRL - ubicazione Via Kennedy, 3 - 7 – Valsamoggia Loc. Bazzano.

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione in materia di acustica relativa inerente l'istruttoria in oggetto.

È stata presentata una relazione tecnica di impatto acustico, sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, riferita alla valutazione "post-operam" redatta in data 20/03/2019, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge 26/10/1995 n. 447, al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona e determinare la compatibilità acustica dell'attività svolta. Riguardo alla relazione presentata, si osserva quanto segue.

Trattasi di laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche di matrici alimentari e ambientali. Secondo il piano di classificazione acustica del territorio del comune di Valsamoggia, la zona che include la ditta in oggetto ed i recettori sensibili risulta essere in Classe II ("Aree prevalentemente residenziali").

Lo stabilimento risulta operare in periodo diurno; in orario notturno vi è unicamente il funzionamento del compressore a servizio dell'impianto di climatizzazione. I valori di rumorosità "post operam" presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno e notturno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

Sono stati individuati due recettori sensibili, individuati in edifici a carattere residenziale. Sono pertanto state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'azienda, individuando tutti i potenziali recettori sensibili. Per quanto riguarda l'indagine fonometrica sono stati descritti i punti di misura.

Sono state riportate le condizioni di effettuazione delle misure di rumore ai sensi del D.M. 16/03/1998, secondo quanto riportato nell'allegato B (criteri e modalità di esecuzione delle misure). Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazione relativi alle rilevazioni compiute.

Conclusioni.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

Le misurazioni eseguite presso i ricettori, hanno permesso di evidenziare il rispetto dei limiti assoluti di immissione di zona; il criterio differenziale risulta non applicabile. Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame.

Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori. In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia conforme, per quanto concerne la componente rumore, alle norme di riferimento (Legge n. 447/95 e seguenti decreti attuativi).

L'Autorità competente può in taluni casi richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 673/2004, NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la cit. Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n. 16732/19.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Istruttoria a cura del Tecnico Marco Mezzetti

Il Dirigente
(dott. Vittorio Gandolfi)



Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.